

Circolare del 19/03/1999 n. 66 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. V

Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418. (Pubbl. in G.U. n. 74 del 30/3/99).

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine alle competenze che, per il solo 1999, restano a carico delle Direzioni Regionali delle Entrate o degli Uffici delle Entrate.

Testo:

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha previsto all'art. 17, comma 10, che dal 1 gennaio 1999 siano demandate alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.

Il decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, emanato a norma della predetta disposizione, all'art. 6, comma 1, prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino a definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo".

Al riguardo, in stretta collaborazione con le regioni, al fine di consentire alle stesse l'adeguamento organizzativo per il recepimento di tale innovazione, si e' convenuto con le medesime che per il 1999, periodo di transizione per il completo passaggio delle competenze a detti enti territoriali, i compiti, di seguito specificati, per i quali e' necessario utilizzare gli archivi gestiti dal Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, siano svolti da quest'ultimo. Resta inteso che le Regioni che intendono provvedere in proprio a detti adempimenti, devono darne comunicazione alle competenti Direzioni Regionali delle Entrate e, per conoscenza, allo scrivente.

In particolare rimangono, per il solo 1999, a carico delle Direzioni Regionali delle Entrate o degli Uffici delle Entrate, ove istituiti, le seguenti incombenze:

1. Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.

In riferimento a tale tipologia, si precisa che le modalita' per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono quelle indicate nelle circolari n. 30/E del 27.1.98 e n. 186/E del 15.7.98, conseguentemente l'istruttoria e il riconoscimento di detta esenzione restano di competenza delle Direzioni Regionali o, se istituiti, degli Uffici delle Entrate, che, all'atto dell'accettazione della richiesta, trasmettono al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente deve risultare fiscalmente a carico).

2. Regime del pagamento delle tasse automobilistiche a favore delle imprese autorizzate alla rivendita di veicoli ed autoscafi.

Il regime di interruzione e' disciplinato dall'art. 5, comma 43 e ss., del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, che prevede, da parte dei rivenditori autorizzati (abilitati al commercio di autoveicoli o autoscafi) la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento di un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel quadrimestre e di quelli rivenduti o cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico nello stesso periodo.

Al riguardo si precisa che i suddetti elenchi devono essere corredati da supporto magnetico contenente le informazioni di cui all'articolo 5, comma 45, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo il tracciato in allegato 1.

Gli elenchi con i relativi supporti magnetici devono essere spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati alla Direzione

Regionale delle Entrate ovvero, se istituiti, all'Ufficio delle Entrate competente territorialmente in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita.

Il diritto fisso da corrispondere per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del tributo in oggetto, ai sensi della richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma 47, determinato in lire 3.000 dalla legge 9 luglio 1990, n. 187, art. 2, comma 1, lettera e), deve essere versato sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a "Uff. Conc. Gov. Diritto Fisso - Rivendita autoveicoli o autoscafi" con moduli CH8 a tre sezioni. L'attestazione del pagamento deve essere unita all'elenco prodotto agli Uffici sopra indicati che ne controlleranno la congruità'.

3. Rimorchi e semirimorchi alternativamente trainati da una stessa motrice.

La richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma 41, prevede il pagamento cumulativo per rimorchi e semirimorchi alternativamente trainati da più motrici appartenenti alla medesima impresa. Al riguardo i soggetti interessati devono presentare alle Direzioni Regionali delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate) l'elenco dei rimorchi per i quali è previsto il pagamento in forma cumulativa e delle motrici. Il sistema centrale verifica e segnala alle competenti Regioni o agli uffici dell'amministrazione finanziaria le irregolarità riscontrate. Alla convenzione deve essere allegata fotocopia della ricevuta del versamento.

4. Riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso - Esonero delle tasse automobilistiche per temporanea esportazione.

A seguito della cessazione della convenzione fra il Ministero delle Finanze e l'ACI è venuta meno la disposizione del decreto 29 dicembre 1977 che attribuiva a quest'ultimo ente la riscossione del tributo in oggetto. Conseguentemente i compiti di riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso, di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, in considerazione della loro natura erariale, sono svolti dagli uffici doganali durante l'intera giornata.

Per quanto riguarda, invece, l'esonero degli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi, esportati per più di 12 mesi, ai sensi della legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5 comma 35, la relativa comunicazione dovrà essere inoltrata dall'esportatore entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione doganale, alle competenti Direzioni Regionali delle Entrate o, se istituiti, agli Uffici delle Entrate che trasmetteranno i dati al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria (data della comunicazione, codice fiscale dell'impresa, targhe e tipologie dei veicoli, inizio e fine del presunto periodo di permanenza all'estero).

5. Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motocicli di interesse storico (D.M. 5.3.1999 - G.U. n. 59 dell'11/3/99).

L'Automotoclub storico italiano, il Lancia Club per il Registro storico Lancia, il Registro FIAT Italiano ed il Registro Italiano Alfa Romeo, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, comunicano mensilmente, in via telematica o su supporto informatico, agli archivi regionali ed all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche le targhe dei veicoli iscritti nel mese precedente nei propri registri e costruiti da oltre trenta anni e di quelli cancellati nel mese predetto dai registri medesimi.

Il beneficio si rende applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento dell'iscrizione del veicolo nel registro storico, qualora il veicolo sia stato costruito da oltre trenta anni, o al momento del compimento del trentesimo anno per quelli precedentemente iscritti. Di tale comunicazione i registri devono darne notizia agli interessati.

Nel transitorio le informazioni trasmesse su supporto magnetico dovranno pervenire secondo il tracciato riportato in allegato 2 alla Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione, Centro Informativo, Div: XVIII.

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali delle Entrate e degli Uffici delle Entrate, ove istituiti, anche per i periodi successivi a quello di transizione, in ordine alle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche previste dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, secondo quanto in proposito stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, escluse quelle derivanti da trattati

internazionali di competenza dell'Amministrazione centrale.

* * * * *

Si fa presente che, tenuto conto della istituzione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, previsti dal decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, art. 5, comma 1, e della cessazione della convenzione tra il Ministero delle Finanze e l'ACI, le comunicazioni relative alle fattispecie sopra indicate (ad eccezione di quelle relative ai veicoli storici) e comunque ogni comunicazione che precedentemente andava inviata al predetto ACI, per il 1999 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni Regionali delle Entrate o, ove istituiti, agli Uffici delle Entrate. I menzionati uffici provvedono ad inoltrare le predette comunicazioni in via informatica alla Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione - Centro Informativo - Divisione XVIII - Via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.

Le modalita' operative inerenti alla trasmissione dei dati al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria da parte delle Direzioni Regionali o, ove istituiti, degli Uffici delle Entrate, verranno separatamente trasmesse alla Direzione Centrale sopra citata.

Si soggiunge inoltre che le Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della istituzione della tassa automobilistica provinciale di cui alle rispettive leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 11 agosto 1998, n. 9 (in vigore dal 1 gennaio 1999), non sono interessate alla disciplina transitoria di cui alla presente circolare ad eccezione di quanto descritto al punto 5 per i veicoli storici le cui modalita' operative di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono regolate, in via generale, dal decreto ministeriale 5 marzo 1999, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 59 del 11.3.1999.

Al fine di consentire l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche le suddette Province sono pregate di comunicare, in via informatica, i dati di rispettiva competenza, richiamati nella presente circolare ai punti da 1 a 4, e qualsiasi altra notizia che possa comportare variazioni al suddetto archivio, alla ripetuta Direzione Centrale.

Si precisa, infine, che la riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche dovute a tutto il 1998 continuano ad essere effettuati dall'Automobile Club d'Italia; all'accertamento provvedono gli uffici del registro ed, ove istituiti, gli Uffici delle entrate.

ALLEGATO 1

Specifiche tecniche per la fornitura di dati al

Ministero delle Finanze da parte dei rivenditori autorizzati di veicoli usati

1. Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "OD" e "OA");

- lunghezza del record 165 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file e' SOSPTAC0 deve essere l'unico file contenuto nel dischetto e non deve essere compresso.

2. Caratteristiche delle etichette da apporre sui supporti magnetici.

Un supporto magnetico puo' essere costituito da piu' volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle Entrate (o Ufficio delle Entrate)
Indirizzo

Mittente:
(denominazione ed indirizzo del fornitore)

.....
 (nome e recapito telefonico del responsabile della
 fornitura)
 Oggetto: Comunicazione relative ai veicoli con sospensione
 dell'obbligo di pagamento delle tasse
 automobilistiche

Numero progressivo
 di volume:

Numero complessivo
 dei volumi:

Numero totale di records
 nel volume:

Qualora il supporto sia costituito da piu' volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovra' recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto e' costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato "3" alla voce "numero complessivo dei volumi" e rispettivamente "1", "2" e "3" alla voce "numero progressivo di volume").

3. Contenuto dei supporti magnetici.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 165 caratteri:

- un record di testa del supporto;
- tanti records dettaglio quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:
 - . alfabetico (A)
 - . numerico (N)
 - . alfanumerico (AN)
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare i campi numerici con zeri e quelli alfabetici e alfanumerici con spazi.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record da inserire nel supporto magnetico.

3.1 Descrizione del record di testa del supporto.

Nome campo	Tipo	lunghezza	Valore
Tipo record	N	1	Valore = 0
Denominazione rivenditore	AN	60	
Provincia della sede del rivenditore	A	2	
Comune della sede del rivenditore	N	35	
Codice fiscale del rivenditore	AN	16	
Numero di records di dettaglio presenti nel volume	N	4	
Importo pagato in totale	N	9	
N. di quietanza del versamento	N	20	
Data del versamento:			
Giorno	N	2	
Mese	N	2	
Anno	N	4	
Data di elaborazione dei dati forniti:			
Giorno	N	2	
Mese	N	2	
Anno	N	4	
Filler	AN	2	

3.2 Descrizione del record dettaglio.

Nome campo	Tipo	lunghezza	Valore
------------	------	-----------	--------

Tipo record	N	1	Valore = 3
Tipo comunicazione	A	1	Valore = A, V, R (Acquisizione per vendita, Vendita, Rottamazione)
Targa	AN	8	
Categoria del veicolo	AN	2	
Data inizio sospensione	N	8	E' la data di acquisizione del veicolo. Nel formato GGMMAAAA
Data fine sospensione o rottamazione (per tipo comunicazione = V o R)	N	8	Se presente deve essere la data di autentica notarile dell'atto di vendita o della rottamazione. Nel formato GGMMAAAA
Dati dell'eventuale acquirente (per tipo com. = V) ovvero dell'ultimo proprietario (per tipo com. = A, R):			
Codice fiscale	AN	16	
Provincia di residenza	A	2	
Estremi dell'atto di vendita:			
Codice fiscale del notaio	AN	16	
Repertorio	AN	9	
Filler	A	94	

ALLEGATO 2

Specifiche tecniche per la fornitura di dati al

Ministero delle Finanze da parte dei registri delle auto storiche

1. Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici.

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "OD" e "OA");

- lunghezza del record 56 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file e' VEICSTC0 deve essere l'unico file contenuto nel dischetto e non deve essere compresso.

2. Caratteristiche delle etichette da apporre sui supporti magnetici.

Un supporto magnetico puo' essere costituito da piu' volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle Finanze - Centro Informativo della Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione - Divisione XVIII
Indirizzo: Via M. Carucci, 85 - 00143 Roma

Mittente:
(denominazione ed indirizzo del fornitore)

.....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione dei dati relativi ai veicoli storici con esenzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche

Numero totale di records nel volume:

3. Contenuto dei supporti magnetici.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 56 caratteri:

- un record di testa del supporto;
- tanti record dettaglio quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:
 - . alfabetico (A)
 - . numerico (N)
 - . alfanumerico (AN)
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record da inserire nel supporto magnetico.

3.1 Descrizione del record di testa del supporto.

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	Valore = 0
Registro fornitore	AN	6	Valore = ALFA, ASI, FIAT, LANCIA

Numero di records di dettaglio

Nome campo	Tipo	lung.
presenti nel volume	N	4
Data di elaborazione dei dati forniti:		
Giorno	N	2
Mese	N	2
Anno	N	4
Progressivo	N	3
Filler	AN	34

3.2 Descrizione del record dettaglio.

Nome campo	Tipo	lung.	Valore
Tipo record	N	1	Valore = 3
Tipo comunicazione	A	1	Valore = I, C (Iscrizione oppure Cancellazione)
Targa	AN	8	
Telaio	AN	12	
Categoria del veicolo	AN	2	
Anno di costruzione	N	4	
Provincia di residenza del proprietario	A	2	
Data di iscrizione nel Registro	N	8	Nel formato GGMMAAAA
Data di decorrenza dell'esenzione	N	8	Nel formato GGMMAAAA
Data di cancellazione dal Registro	N	8	Nel formato GGMMAAAA
Filler	AN	2	

